



APPROVATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104/92

Scheda sintetica a cura dell'Ufficio Studi della Uil Scuola

Sintesi delle modifiche ed integrazioni apportate all'art. 33 della legge n. 104 /1992 dall'art. 24 del ddl n. 1167-B-Bis approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 19 ottobre 2010, in settima lettura dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica

(in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

E' stato sostituito il comma 3, che ora stabilisce:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine **entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti**, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. **Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.** Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto **è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente**»;

→ Le novità in pratica:

- 1) il parente o affine da assistere deve essere ordinariamente entro il secondo grado (il terzo grado è ammesso soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti); (a)**
- 2) non si fa più riferimento alla "convivenza" della persona da assistere;**
- 3) un solo lavoratore può assistere la stessa persona con handicap grave;**
- 4) entrambi i genitori, anche adottivi, possono assistere il figlio con handicap grave, in maniera alternata e non contemporanea.**

(a) Esempificazione per il calcolo dei gradi di parentela ed affinità (ex articoli 74, 75 e seguenti del codice civile):

primo grado :

- parenti: figli e genitori
- affini: suoceri, genero, nuora;

secondo grado.:

- parenti: fratelli e sorelle; nonni e nipoti (diretti);
- affini: cognati/e;

terzo grado:

- parenti: nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni); bisnipoti e bisnonni;
- affini: zii/e del coniuge



APPROVATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104/92

Scheda sintetica a cura dell'Ufficio Studi della Uil Scuola - 2

E' stato sostituito il comma 5, che ora stabilisce:

Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina **al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

→ La novità in pratica:

chi assiste il parente con handicap può richiedere il trasferimento vicino al domicilio della persona da assistere e non più al proprio domicilio.

E' stato introdotto il comma 7 bis, che stabilisce:

«7-bis.

1. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

→ Le novità in pratica:

1) decadenza immediata dal diritto ai benefici in caso di perdita delle condizioni, fatta salva l'azione disciplinare;

2) il diritto all'assistenza al figlio maggiore di tre anni, ma minorenni, è esteso esplicitamente ai genitori adottivi;

3) sono stati abrogati ulteriori riferimenti residui alla situazione di "convivenza"

Con i commi n. 4, 5 e 6 sono state introdotte delle norme per la raccolta sistematica dei dati relativi alla fruizione dei benefici di cui al novellato art. 33 della legge 104/1992.